CAMERA DEI DEPUTATI N. 3026

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

—

Adeguamento delle pensioni straordinarie

Presentato il 10 luglio 1985

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Come è noto lo Stato è varie volte intervenuto nei confronti di soggetti che, per la loro opera o per il complesso della loro vita, hanno acquisito meriti particolari nei confronti dell'intera collettività nazionale, attribuendo loro oltre che il dovuto riconoscimento sul piano morale, anche un contributo economico, sotto forma di pensione straordinaria.

Analogo trattamento è stato riservato ai familiari di tali soggetti e, in particolare, ai familiari di soggetti che hanno perso la vita in conseguenza delle persecuzioni subite durante il fascismo o in conseguenza dell'occupazione nazista.

L'importo di tali pensioni straordinarie è per altro rimasto quello fissato dall'articolo 7 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, in lire 780.000 annue.

Si tratta, come è facile intuire, di un importo irrisorio, in rapporto all'attuale costo della vita, ed insufficiente ad assicurare la soddisfazione dei più elementari

bisogni della vita di quei soggetti non in possesso di ulteriori redditi

In relazione alla situazione descritta, che si sostanzia in una vera e propria mortificazione dei meriti acquisiti dai beneficiari del trattamento straordinario di pensione (o dei loro danti causa) si è ritenuto opportuno predisporre l'allegato disegno di legge che ricolleghi i trattamenti in questione ai trattamenti pensionistici minimi in vigore assicurandone, nel contempo, la perequazione automatica, in modo da evitare – per il futuro – il ripetersi di situazioni di svalutazione del trattamento stesso

Le pensioni straordinarie che potranno essere rivalutate per effetto del presente provvedimento sono nove detta rivalutazione comporta un onere annuo valutato intorno ai 40 milioni di lire

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

1. L'importo delle pensioni straordinarie concesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura prevista per le pensioni integrate al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, con una anzianità contributiva superiore a 780 contributi settimanali.

2. A decorrere dalla data indicata nel precedente comma le pensioni straordinarie sono soggette alla perequazione automatica prevista dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, compresi gli aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale.

3. Restano salvi, se più favorevoli, i maggiori importi ed i relativi sistemi di adeguamento periodico, previsti per le singole pensioni straordinarie concesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 milioni per l'anno 1985, in lire 42 milioni per l'anno 1986 ed in lire 45 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.